

Data: 01/09/2016

I Fondi di solidarietà, disciplinati dagli articoli 26 e seguenti del d.lgs. 148 del 14 settembre 2015, forniscono strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa dei lavoratori dipendenti da aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale.

La prestazione principale erogata dai fondi è l'assegno ordinario, ovvero un'integrazione salariale almeno pari alla cassa integrazione guadagni. Possono essere previsti, inoltre, altri interventi quali: prestazioni integrative rispetto alle prestazioni pubbliche in caso di cessazione del rapporto di lavoro (prestazioni emergenziali), nonché erogazione, in presenza di determinati requisiti, di assegni straordinari a favore di determinate tipologie di lavoratori fino alla maturazione del diritto alla pensione.

COSA E'

Il Fondo Credito Cooperativo, disciplinato dal D.I. n. 82761 del 20 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014, non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell'Inps e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori nell'ambito di situazioni di crisi, processi di ristrutturazione, riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, al fine di favorire il mutamento ed il rinnovo delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno al reddito e all'occupazione. In particolare, il fondo eroga:

- interventi in via ordinaria:
- finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con fondi nazionali, europei o della cooperazione;
- trattamenti di sostegno al reddito dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa (assegni ordinari) per le cause previste dalla normativa sull'integrazione salariale ordinaria e straordinaria, anche in concorso con gli strumenti di sostegno previsti dalla legislazione, o in applicazione di contratti di solidarietà espansivi di cui all'art. 5, comma 1 lettera a) punto 3, oltre al versamento della contribuzione correlata;
- interventi in via emergenziale:
- assegno emergenziale, a favore dei lavoratori licenziati, non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), integrativo rispetto all'indennità di disoccupazione NASpI di cui al D.lgs 22/2015;
- finanziamento, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali, dell'Unione Europea o della cooperazione (c.d. *outplacement*).

A CHI SPETTANO LE PRESTAZIONI

Possono beneficiare delle prestazioni tutti i lavoratori dipendenti da aziende che siano tenute ad applicare ed applichino i contratti collettivi nazionali di categoria sottoscritti da Federcasse e dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori. I dirigenti possono accedere esclusivamente alle prestazioni di assegno emergenziale e di assegno ordinario e sono, pertanto, esclusi dalla prestazione ordinaria per la causale relativa all'applicazione dei contratti di solidarietà espansiva, di cui all'art. 5, comma 1 lettera a, punto 3, nonché dagli interventi per i programmi formativi.

QUANDO SPETTANO

L'accesso alle prestazioni è subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale interessato, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali previste dalla legislazione. Tali procedure si devono concludere con un accordo aziendale.

Nel caso di processi di riduzione dei livelli occupazionali, si può accedere a tutte e tre le prestazioni (formazione, assegno ordinario, assegno straordinario).

I requisiti che devono possedere i lavoratori per poter accedere alle prestazioni ordinarie sono i seguenti:

- con riferimento ai programmi di formazione, è necessario essere lavoratori destinatari, nell'ambito di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, di un accordo aziendale riguardante programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale;
- agli assegni ordinari possono accedere tutti i lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o sospensione dell'attività lavorativa, per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. L'assegno ordinario consiste nell'integrazione della retribuzione a favore dei lavoratori dipendenti, la cui prestazione lavorativa risulti sospesa o ridotta per le causali previste in materia di CIGO e CIGS e, dunque, da cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore o del datore di lavoro. L'integrazione salariale deve essere concessa per il tempo necessario alla ripresa dell'attività produttiva interrotta. L'intervento, dunque, è finalizzato a supportare sia ipotesi di crisi aziendali contingenti e di breve durata, sia ipotesi di crisi aziendali prolungate nel tempo e legate ad un ridimensionamento produttivo;
- i lavoratori licenziati non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie possono accedere ad un assegno per il sostegno al reddito integrativo rispetto all'indennità di disoccupazione ASpI;
- a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta possono essere finanziati programmi di supporto alla ricollocazione professionale, di seguito denominato *outplacement*, ridotti dell'eventuale concorso degli appositi fondi nazionali, dell'Unione Europea o della cooperazione.

COSA SPETTA

- Per i programmi di formazione, il contributo è pari alla corrispondente retribuzione lorda spettante ai lavoratori interessati per le ore non lavorate, destinate alla realizzazione di programmi formativi, ridotto degli eventuali finanziamenti erogati dagli specifici Fondi nazionali, dell'Unione Europea o della cooperazione.
- Per gli assegni ordinari, in accordo con quanto previsto dall'art. 30 del dlgs 148/2015, la misura del beneficio è fissata nell'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. Pertanto, per l'anno 2016, la misura massima mensile lorda della prestazione, erogabile al netto della riduzione del 5,84% che rimane nella disponibilità del Fondo, è pari a € 914,96 per retribuzioni uguali o inferiori a € 2.102,24 e ad € 1.099,70 per retribuzioni superiori ad € 2.102,24 (circ. [48/2016](#)). Gli importi vengono rivalutati annualmente con le modalità ed i criteri in atto per la CIGO.
- L'assegno emergenziale per il 2016 spetta nelle seguenti misure:
- 80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con la riduzione, ove previsto, di un importo pari ai

contributi previsti dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n.41, che, attualmente è pari al 5,84%, con un massimale pari ad un importo di € 2.281,32 lordi mensili, se la retribuzione tabellare annua dell'interessato è inferiore ad € 38.494,84. Tale riduzione si applica esclusivamente nell'eventualità in cui l'importo della prestazione in pagamento sia pari o superiore all'80% della retribuzione teorica indicata dall'azienda. La riduzione così determinata rimane nella disponibilità del Fondo;

- 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore per la quota di retribuzione tabellare annua dell'interessato compresa tra € 38.494,84 ed € 53.690,17, con un massimale pari ad € 3.068,44 lordi mensili;
- 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore per la quota di retribuzione tabellare annua superiore ad € 53.690,17, con un massimale pari ad un importo di € 3.568,87 lordi mensili.

I suddetti importi sono rivalutati annualmente con i criteri e le misure in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria.

DURATA

Il programma di formazione finanziabile non può essere superiore a 12 mesi.

L'assegno ordinario, a norma dell'art. 30, c. 1, del dlgs 148/2015, può essere concesso per un periodo non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste dalle causali individuate per la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

L'assegno emergenziale ha una durata massima di 24 mesi ed è subordinato al permanere della condizione di disoccupazione involontaria. Il programma di supporto alla ricollocazione professionale (*outplacement*) deve avere una durata massima di 12 mesi.

FINANZIAMENTO

Il Fondo ha l'obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.

Per le prestazioni ordinarie (interventi di formazione e assegni ordinari) sono dovuti al fondo:

- un contributo ordinario dello 0,36% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, compresi i dirigenti, in maniera tale da garantire la preconstituzione di risorse continuative adeguate, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione. Eventuali variazioni della misura sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratore secondo gli stessi criteri di ripartizione;
- un contributo addizionale a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di assegno ordinario anche in applicazione dei contratti di solidarietà espansivi, nella misura dell'1,5% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali ed applicato alle retribuzioni perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni.

Per le prestazioni emergenziali:

- a seguito dell'adozione da parte del Comitato amministratore della delibera di concessione dell'assegno emergenziale o dell'*outplacement* è previsto l'obbligo, in capo al datore di lavoro, del versamento di un contributo emergenziale la cui misura è pari alla metà del finanziamento deliberato dal Fondo.

PAGAMENTO

Le prestazioni ordinarie sono autorizzate con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro. Una volta deliberato il finanziamento da parte del Comitato amministratore del Fondo, la Sede INPS rilascia la relativa autorizzazione di pagamento, che è presupposto per la corresponsione del trattamento economico ai lavoratori interessati; inoltre, la delibera è comunicata all'azienda e presto sarà resa disponibile all'interno del cassetto bidirezionale.

Per la comunicazione dei dati necessari al recupero delle somme anticipate nel pagamento a conguaglio, i datori di lavoro potranno avvalersi del nuovo flusso Uniemens; le istruzioni saranno fornite con apposita circolare. In attesa che siano completate le procedure di cui sopra, al momento si provvede al pagamento diretto degli assegni ai lavoratori beneficiari.

L'assegno emergenziale viene pagato direttamente ai lavoratori beneficiari a cura delle sedi competenti, che per lo stesso lavoratore hanno in carico la domanda di ASPI. Il pagamento dell'assegno avviene tramite la stessa procedura di gestione delle domande di disoccupazione.

Per quanto riguarda l'*outplacement*, la Società incaricata allo svolgimento dei programmi di supporto alla ricollocazione professionale fattura l'intero costo del servizio all'azienda richiedente, la quale effettua il pagamento dell'intera quota. Poiché è previsto che l'azienda versi un contributo emergenziale pari alla metà della prestazione, il Fondo delibererà l'importo complessivo della spesa riconosciuta, ma l'azienda sarà autorizzata a conguagliarsi solo la metà, corrispondente all'importo al netto del contributo emergenziale.

LA DOMANDA

La domanda d'accesso alle prestazioni ordinarie dovrà essere presentata telematicamente dall'azienda ([circ. 122/2015](#)) e verrà presa in esame, su base trimestrale, dal Comitato Amministratore del Fondo che delibera sulla concessione dei trattamenti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e le disponibilità del Fondo. L'accesso alle prestazioni avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.

L'Istituto sta predisponendo un'apposita procedura in grado di gestire l'intero processo amministrativo sotteso all'erogazione delle prestazioni previste dai Fondi di solidarietà, ivi compreso il Fondo Credito Cooperativo. La procedura guiderà l'operatore in tutte le fasi del processo amministrativo, dall'acquisizione della domanda, alla stima dell'importo dell'intervento richiesto, all'invio al Comitato della proposta di deliberazione, al pagamento della prestazione.

La domanda di accesso alla prestazione emergenziale deve essere presentata esclusivamente in via telematica seguendo quanto indicato dalla [circolare n. 203 del 18/12/2015](#).

La domanda di accesso alla prestazione di *outplacement*, invece, deve essere presentata esclusivamente via PEC alla sede INPS presso la quale esiste l'accentramento contributivo o, in subordine, alla sede INPS presso cui insiste la sede principale dell'azienda. La domanda dovrà riferirsi esclusivamente a programmi di supporto alla ricollocazione professionale già svolti.

CONTRIBUZIONE CORRELATA

La contribuzione correlata per entrambi i tipi di assegni, ordinario ed emergenziale, è calcolata sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali ed è utile per il conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura. Il calcolo avviene sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente.

CUMULABILITÀ DELLE PRESTAZIONI

L'erogazione dell'assegno ordinario è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario, durante il periodo di riduzione o

sospensione del lavoro, non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi.

All'assegno emergenziale si applicano le stesse regole vigenti sulla sussistenza dei requisiti, sulla sospensione, decadenza e decorrenza del trattamento NASpl.

RICORSI E REVOCHE

Il Comitato Amministratore del Fondo decide in unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni. Qualora l'esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato evidenzii profili d'illegittimità, la determinazione può essere sospesa da parte del Direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni e sottoposto al Presidente dell'INPS che, entro i tre mesi successivi, stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione ovvero annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

Per maggiori informazioni si rimanda alla [circolare n. 119 del 30/06/2016](#).